

Legge regionale 27 marzo 2015 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale.

Art. 5

(Inserimento degli articoli 5 sexies 1 e 5 sexies 2 nella legge regionale 50/1993)

1. Dopo l'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993 sono aggiunti i seguenti:

<<Art. 5 sexies 1

(Competenze del Direttore generale)

1. Spetta al Direttore generale:

- a)** l'approvazione del piano pluriennale, dei programmi d'intervento e di gestione del patrimonio esistente;
- b)** l'adozione di direttive generali per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi;
- c)** la definizione degli indirizzi operativi per l'organizzazione e il funzionamento della PromoTurismoFVG in conformità agli indirizzi strategici individuati dalla Giunta regionale;
- d)** la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti in casi di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
- e)** l'attività di controllo sull'andamento dell'attività della PromoTurismoFVG anche avuto riguardo agli obiettivi fissati;
- f)** l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e assestamento e del rendiconto generale e degli atti a essi allegati;
- g)** l'adozione del regolamento del personale e del regolamento generale di organizzazione che stabilisce, fra l'altro, l'articolazione della PromoTurismoFVG in strutture organizzative preposte a compiti funzionali e operativi omogenei;
- h)** l'adozione della pianta organica del personale e le relative modifiche;

i) la stipula delle convenzioni;

j) l'adozione dei provvedimenti di acquisto o di cessione di beni immobili, compresi quelli relativi ai diritti reali sugli stessi;

k) l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale con la PromoTurismoFVG;

l) la determinazione della disciplina del personale nell'ambito dei contratti collettivi, nonché l'adozione dei provvedimenti di assunzione, di nomina e di cessazione del rapporto di lavoro del personale della PromoTurismoFVG, nonché di inquadramento di unità di personale a seguito di comando, trasferimento, mobilità;

m) la ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici quali individuati ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 2, lettera c bis);

n) l'attuazione della politica tariffaria come definita ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 2, lettera d).

Art. 5 sexies 2

(Deleghe, vacanza, revoca e decadenza)

1. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti il compimento di singoli atti di sua competenza.

2. In caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.

3. In caso di vacanza dell'ufficio o di impedimento o assenza del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente delegato dal Direttore generale o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età.

4. Il Direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti,

per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva della PromoTurismoFVG in relazione agli indirizzi fissati; può, altresì, essere revocato per ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi e per attività che compromettano il buon funzionamento della PromoTurismoFVG.>>.